

**CONVENZIONE NAZIONALE UNITA' SINDACALE  
F.A.L.C.R.I. – S.I.L.C.E.A.**

**2015**



**POLIZZA R.C. PROFESSIONALE  
R.C. FAMIGLIA**

[PAGINA LASCIATA INTENZIONALEMENTE IN BIANCO]

## Sommario

1. DEFINIZIONI .....	4
2. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO .....	5
2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede .....	5
2.2 Altre assicurazioni .....	5
2.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio .....	5
2.4 Variazioni del rischio .....	5
2.5 Durata dell'assicurazione .....	5
2.6 Oneri fiscali .....	5
2.7 Modifiche dell'assicurazione .....	5
2.8 Clausola Broker .....	6
2.9 Rinvio alle norme di legge .....	6
2.10 Interpretazione del contratto.....	6
3. R.C. PROFESSIONALE .....	7
3.1 Oggetto dell'assicurazione .....	7
3.2 Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni .....	7
3.3 Gestione della vertenza di danno - Spese legali .....	8
3.4 Estensione Territoriale .....	8
3.5 Validità della Garanzia.....	8
4. R.C. FAMIGLIA .....	9
4.1 Oggetto dell'assicurazione .....	9
4.2 Massimale.....	9
4.3 Delimitazioni .....	9
4.4 Esclusioni .....	9
4.5 Validità della garanzia ed estensione territoriale .....	9
4.6 Gestione della vertenza di danno – Spese Legali .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
5. PREMI LORDI E MASSIMALI .....	9
6. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO .....	11
6.1 Danno - Spese Legali .....	11
6.2 Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie.....	11
6.3 Precisazioni .....	11
6.4 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro .....	11
6.5 Regolazione Del Premio.....	12
6.6 Clausola Arbitrale.....	12

## 1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- **Adesione alla convenzione:** l'assicurato, in quanto associato ad Unità Sindacale FALCRI-SILCEA, aderisce alla Convenzione mediante iscrizione sul sito internet dedicato contestualmente al bonifico effettuato al broker. L'eventuale recesso da Unità Sindacale FALCRI-SILCEA, Comporta per l'assicurato la perdita dei benefici previsti dalla Convenzione.
- **Ammanco di cassa:** deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti;
- **Assicurato:** il soggetto aderente al Sindacato di categoria il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Dimora abituale:** quella relativa alla residenza anagrafica dell'assicurato e comunque l'abitazione principale in cui l'assicurato dimora per la maggior parte dell'anno
- **Dimora saltuaria:** quella in cui l'assicurato gode della disponibilità ma non dimora abitualmente
- **Fabbricato:** la costruzione edile, costruita con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, adibita a civile abitazione comprendente i locali di proprietà dell'assicurato, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, comprese le dipendenze (cantine, soffitte, box)
- **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Limite di indennizzo:** la somma massima dovuta dalla Società;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società;
- **Responsabilità Professionale:** perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, che abbiano comportato a carico dell'assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal “ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” in relazione all’adempimento delle mansioni affidategli.
- **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la copertura assicurativa
- **Società:** l'impresa assicuratrice;

## **2. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

### **2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

### **2.2 Altre assicurazioni**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuatori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **2.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 31/12/2014 per le adesioni pervenute e bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24 del 31/12/2014.

Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2014, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker.

I premi devono essere pagati alla società di brokeraggio Aminta s.r.l., Corso Correnti 58/ A 10136 Torino sul conto corrente dedicato alla **Convenzione Nazionale Unità Sindacale F.A.L.C.R.I. – S.I.L.C.E.A.** con il seguente IBAN : **IT32I0853001001000550101043**, presso la Banca d'Alba - Corso Siracusa N. 45 10136 Torino.

### **2.4 Variazioni del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **2.5 Durata dell'assicurazione**

La presente assicurazione ha validità dalle ore 00 del **01.01.2015** alle ore 24 del **31.12.2015** per la durata di **anni UNO**, senza tacita proroga del contratto.

### **2.6 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **2.7 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **2.8 Clausola Broker**

Le parti prendono atto che il Broker a cui è affidata la gestione del contratto è la Società di brokeraggio assicurativo AMINTA s.r.l. C. so Correnti, 58/A – 10136 TORINO.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite della Società AMINTA s.r.l.

Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

## **2.9 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **2.10 Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

\* \* \* \* \*

### **3. R.C. PROFESSIONALE**

#### **3.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati ( impiegati, quadri direttivi, dirigenti iscritti a Unita Sindacale F.A.L.C.R.I. – S.I.L.C.E.A. ) di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori professionali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti, anche al di fuori della sede, nella loro qualità di dipendenti, in funzione della mansione assegnata.

La garanzia copre solo i casi di colpa grave ( art. 5 della Legge n°190 del 1985 ) e opera quando l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno a terzi, agisca in rivalsa nei confronti del dipendente.

L'assicurazione vale per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

La Società si obbliga anche a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

**A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:**

- **i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria**
- **le operazioni con l'estero e le operazioni di cambio**
- **le operazioni di bonifico, i ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS ed altre imposte), gli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), taglio cedole, il ritardato incasso di certificati di deposito, i mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, il ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni**
- **la negoziazione di titoli**
- **il pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti**
- **errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni**
- **gli errori formali e/o documentali connessi alla concessione di prestiti, mutui e fidi con esclusione di tutti i casi di dolo.**

#### **3.2 Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni**

Non sono considerati terzi: L'assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Esclusione Dolo: La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti a perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

L'assicurazione non vale per :

- a) le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina, furto con destrezza, incendio, alle cose o valori che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
- b) i danni a persone (morte e lesioni personali) e per danneggiamenti a cose;

- c) i danni conseguenti le perdite patrimoniali derivanti da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori;
- d) le perdite patrimoniali derivanti dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative; si conferma invece l'operatività della garanzia per quanto riguarda le attività connesse alla stipula di polizze di assicurazione e alla gestione di servizi assicurativi in genere;
- e) il mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di legge vigenti o della normativa aziendale;
- f) l'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
- g) l'erogazione di mutui e prestiti in genere nonché concessioni di fidi, ad eccezione dei danni derivanti da errori formali e/o documentali nelle pratiche che invece sono da ritenersi compresi;
- h) azioni ed omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
- i) l'attività di estimatori di pegni;
- j) l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
- k) le perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computer;
- l) le perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per l'attività e realizzato o adottato dall'Istituto di Credito presso il quale l'Assicurato è dipendente; da ammarchi derivanti dal malfunzionamento del Bancomat o cassetti automatici.

### **3.3 Gestione della vertenza di danno - Spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile secondo quanto previsto dall'articolo 1917 C.C.. La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **3.4 Estensione Territoriale**

Italia, Repubblica di S. Marino, Stato Città del Vaticano, paesi dell'Unione Europea.

### **3.5 Validità della Garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di efficacia dell'assicurazione entro un anno dalla data del sinistro e purchè si riferiscano a sinistri verificatisi nel quinquennio precedente alla decorrenza dell'assicurazione. A tal fine l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di atti o fatti o circostanze che possano ricondurre ad una qualsiasi forma di sua personale responsabilità professionale. Quanto precede ai sensi e per gli effetti degli Art. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

## **4. R.C. FAMIGLIA**

### **4.1 Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'iscritto e del suo nucleo familiare per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata, dalla pratica di sports in genere ( escluse le competizioni agonistiche e gli sports pericolosi), derivanti dalla conduzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione in cui l'iscritto e il suo nucleo familiare dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso di apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento. Sono compresi i lavori di ordinaria manutenzione purchè effettuati da ditte in regola per l'esecuzione dei lavori effettuati. Sono compresi i danni causati da proprietà, possesso, di animali domestici con un limite di indennizzo pari a € 5.000,00 e una franchigia fissa di € 500,00. La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini alberi e aree scoperte impianti sportivi, garage purchè di pertinenza del fabbricato. Sono compresi i danni causati a cose di terzi da incendio esplosione o scoppio del fabbricato con un limite di indennizzo di € 25000,00 per anno assicurativo. Relativamente ai danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari a € 10.000,00 uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.

### **4.2 Massimale**

La garanzia è prestata con massimale di **€ 200.000,00 annuo** con un limite di indennizzo € 50.000,00 per sinistro e uno scoperto pari al 10% del danno e un minimo non indennizzabile di € 500,00.

### **4.3 Delimitazioni**

Persone non considerate terzi: il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convivono con l'assicurato in modo continuativo, e le persone che hanno un rapporto di lavoro o servizio con l'assicurato.

### **4.4 Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati con dolo o colpa grave
- derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, agricole, artigianali
- derivanti da lavori di straordinaria manutenzione
- derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità e ampliamento dei locali
- derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di armi e dall'esercizio della caccia
- derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di veicoli a motore o natanti
- derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di veicoli a motore e di natanti
- causati a telefoni cellulari, smartphone, videocamere, fotocamere, ipod, tablet, e televisori
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo
- da furto o rapina e incendio

### **4.5 Validità della garanzia ed estensione territoriale**

assicurazione vale per i sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto avvenuti in Italia.

## 5. PREMI LORDI E MASSIMALI

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato alle condizioni di seguito evidenziate:

<b>Opzione</b>	<b>Massimale</b>	<b>Premio annuo</b>	<b>Premio per adesioni dal 01.07.2015</b>	<b>Scoperto a carico dell'assicurato</b>
<b>C1</b>	<b>100.000,00 Per anno e per sinistro</b>	<b>65,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>C2</b>	<b>250.000,00 Per anno e per sinistro</b>	<b>90,00</b>	<b>63,00</b>	
<b>C3</b>	<b>500.000,00 Per anno e per sinistro</b>	<b>140,00</b>	<b>93,00</b>	<b>Franchigia € 250,00 Scoperto 10% massimo € 7.500,00</b>
<b>C4</b>	<b>1.000.000,00 Per anno e per sinistro</b>	<b>205,00</b>	<b>130,00</b>	

Per tutte le opzioni sopra indicate è prevista la copertura assicurativa RC del Capofamiglia con le seguenti principali caratteristiche:

<b>Massimale</b>	<b>Scoperto a carico dell'assicurato</b>
<b>€ 200.000,00 per anno € 50.000,00 per sinistro</b>	<b>10% con una Franchigia fissa di € 500,00</b>

## **6. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **6.1 Gestione della vertenza del danno - Spese Legali**

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile secondo quanto previsto dall'articolo 1917 c.c.; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **6.2 Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie**

Le adesioni alla presente polizza devono avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione, disponibile sul sito [www.amintaunitasindacale.com](http://www.amintaunitasindacale.com), sezione “Convenzione Unità Sindacale FALCRI-SILCEA” e pagamento mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente al Sindacato.

### **6.3 Precisazioni**

si precisa che :

- ⇒ in caso di recesso dal Sindacato FALCRI-SILCEA dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta della Società per sinistro;
- ⇒ in caso di cessazione totale o parziale (maternità o congedi parentali) del rapporto di lavoro con l'istituto di credito non è dovuto all'assicurato nessun rimborso del premio pagato;

### **6.4 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'assicurato deve inviare alla società di brokeraggio Aminta s.r.l. la denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. (Allegato disponibile sul sito [www.amintaunitasindacale.com](http://www.amintaunitasindacale.com), “Convenzione FALCRI-SILCEA 2015” modulo “Denuncia Sinistri”).

Inviare la documentazione cartacea in originale a:

**Aminta S.r.l. Corso Correnti 58/A 10136 Torino** indicando sulla busta “Convenzione FALCRI-SILCEA 2015”. La Società assicuratrice, una volta terminata la parte di accertamento del sinistro, mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite bonifico bancario, senza emissione di alcuna quietanza.

Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di questo ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

**Senza il preventivo consenso della Compagnia o del Sindacato di appartenenza, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.**

L'Assicurato è inoltre tenuto a rendere alla Compagnia tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

In particolare:

- La denuncia dovrà contenere tutti gli elementi disponibili utili alla comprensione ed individuazione dell'evento.
- Nei casi di sinistro grave, la comunicazione deve essere inviata il più presto possibile dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.
- L'Assicurato è tenuto a trasmettere entro 15 giorni dal loro ricevimento tutti i documenti giudiziali e le altre comunicazioni inerenti il sinistro.

L'inosservanza degli obblighi suddetti, qualora operata con dolo o connivenza coi danneggiati, è causa di reiezione della richiesta di indennizzo e di inapplicabilità del disposto contrattuale; negli altri casi comporta la riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia. L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, ovvero promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto ad ogni indennizzo.

In caso di sinistro di Responsabilità civile (polizza R.C. Famiglia) l'assicurato deve denunciare il sinistro **entro 3 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita al diritto dell'indennizzo come da art.1915 C.C., alla Società di brokeraggio attraverso la compilazione del modulo denuncia sinistri polizza R.C. Famiglia disponibile sul sito [www.amintaunitasindacale.com](http://www.amintaunitasindacale.com).

## 6.5 Regolazione Del Premio

AMINTA s.r.l. ha l'obbligo di comunicare l'elenco degli Assicurati al 31.03, 30.06., 30.09 e al 31.12 ai fini del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disgradi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l'obbligo di provare l'emissione del bonifico.

La Società, appena in possesso delle adesioni, provvederà ad emettere appendice per l'incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione.

Per il primo periodo di assicurazione la regolazione avviene entro il decimo giorno successivo a quello del mese in cui essa si verifica.

## 6.6 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Torino su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irruale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

Sede dell'arbitrato in TORINO.